COMUNE DI POJANA MAGGIORE

Provincia di Vicenza

VIA MATTEOTTI, 49 – C.A.P. 36026 P.I.V.A. 00248950248

TEL. 0444898033 – FAX 0444898783 –

PEC: comune.pojanamaggiore.vi@pecveneto.it

prot. (vedi nota a Margine)
del 27/07/2022

PROVINCIA DI VICENZA
AREA TECNICA
Servizio Rifiuti, VIA e VAS
Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

OGGETTO: osservazioni al progetto opere di manutenzione straordinaria per l'ammodernamento dei capannoni avicoli con migliorie tecniche.
procedimento di VIA ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/20016 e ss. mm. e ii. .
Ditta: Cavedon Angelo.
Localizzazione - comune di Pojana Maggiore, via Pezze Lunghe n. 8.
PARERE SCRITTO

Il sottoscritto, Zoia Roberto, responsabile dell'area tecnica del comune di Pojana Maggiore;

Premesso che la ditta CAVEDON ANGELO con sede in Pojana Maggiore via Borgo Brusà nr. 72/a ha presentato, presso la Provincia di Vicenza, Area Tecnica Servizio Rifiuti, VIA e VAS:
- in data 13.07.2021 con prot. 30150 e 30151, istanza di VIA (art. 23, comma 1, D.lgs 152/2006) per l'allevamento avicolo sito in via Pezze Lunghe a Pojana Maggiore;
- in data 18.07.2022, ha integrato l'istanza sopra menzionata con una serie di elaborati (nr. 27);

Dato Atto che attualmente la medesima ditta esercita la propria attività, di allevamento avicolo, in assenza di VIA, pertanto autorizzata fino ad un massimo di 40.000 capi;

Vista la vigente Normativa Urbanistico Edilizia, di cui all'art. 23.4 delle N.T.O. (norme tecniche operative) del Vigente Piano degli Interventi, la quale si riporta a seguito:
Art. 23.4 - Allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale.
Il PI nelle Tavole di progetto indica, in recepimento al PATI di cui all'art. 20.5.9 delle relative norme, gli allevamenti da trasferire/bloccare/eliminare oggetto di riqualificazione ambientale, in quanto non compatibili con il contesto, per i quali il P.I., mediante Variante, potrà:
- *previo accordo con i titolari, disciplinare i criteri e le modalità del trasferimento o blocco, indicare gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica del territorio, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando anche le possibilità di operare con accordi pubblico – privati di cui all'art. 6 delle L.R. 11/2004, con programmi complessi, o di applicare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;*

- *in particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20.10 delle norme del PATI, il recupero del volume riconosciuto dallo stesso P.I. a credito edilizio potrà anche esercitarsi in loco, ossia dove esiste l'allevamento da eliminare, se sito all'interno delle A.T.O. di cui:*
    - *al Sistema R – insediativo – residenziale di cui all'art. 26, all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui all'art. 20.1 o dei limiti fisici alla nuova edificazione di cui all'art. 20.3 o nelle aree indicate nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all'art. 20.4, delle norme di PATI;*
    - *al Sistema P – insediativo e produttivo di cui all'art. 27 all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata prevalentemente residenziali o produttive di cui all'art. 20.1 o dei limiti fisici alla nuova edificazione di cui all'art. 20.3 o nelle aree indicate nelle linee preferenziali di sviluppo insediativo di cui all'art. 20.4, delle norme di PATI;*
    - *e nelle aree di edificazione diffusa di cui all'art. 20.2 , delle norme di PATI e recepite e precisate dal PI come Nuclewi ruarli di cui all'art. 21 delle presenti norme;*

sempre nel rispetto delle funzioni dell'ATO di PATI di appartenenza e della ZTO di PI in cui ricade.
Fino al trasferimento/blocco/eliminazione, gli interventi possibili sono limitati alla sola manutenzione ordinaria e agli interventi che si rendano necessari per l'adeguamento ad obblighi derivanti da normative regionali, statali o comunitarie riguardanti la tutela dell'ambiente, il rispetto dei requisiti igienico – sanitari e l'assicurazione del benessere animale, ai sensi della lett. 2 bis, comma 2, dell'art. 44 della L.R. 11/2004.
Il PI mediante variante potrà individuare eventuali altri allevamenti oggetto di riqualificazione ambientale sui quali rendere applicabile quanto disposto dalle presenti norme.

VISTA la Deliberazione della GIUNTA REGIONALE n. 856 del 15 maggio 2012 ***Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio". Modifiche ed integrazioni alla lett. d) "Edificabilità zone agricole", punto 5) "Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto". Deliberazione/CR n. 2 del 31 gennaio 2012.***

DATO ATTO ALTRESÌ che la definizione di ***Ampliamento,*** enucleata nella normativa sopracitata è la seguente: intervento di modifica di allevamento pre-esistente che determina un aumento del numero di capi allevabili;

CONSIDERATO che gli interventi proposti, nella istanza di VIA, sono finalizzati all'aumento del nr. dei capi allevabili esattamente da nr. 40.000 a nr. 100.845 di polli da ingrasso per ciclo produttivo;

ESPRIME

PARERE TECNICO EDILIZIO, CONTRARIO, all'intervento in quanto lo stesso si prefigge lo scopo di aumentare il nr. dei capi allevabili da **nr. 40.000 a nr. 100.845 di polli da ingrasso per ciclo produttivo**, pertanto definito dalla D.G.R.V. 865/2012 come intervento di ampliamento, per cui in contrasto con la normativa di P.I. la quale all'art. 23.4, enuncia che l'attività è da trasferire, bloccare, eliminare.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Zoia Roberto
doc. firmato digitalmente